

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **279**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 1998

Risoluzione
sulla revisione delle modalità per l'esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione – « comitatologia »

Annunziata il 2 novembre 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997 e la Dichiarazione n. 31 sulla Decisione del Consiglio del 13 luglio 1987 (1),

vista la Decisione 87/373/CEE del Consiglio del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione (2),

vista la sua risoluzione sul Trattato di Amsterdam (CONF 4007/97 – C4-0538/97) del 19 novembre 1997 (3),

viste le sue risoluzioni del 17 maggio 1995 (4), 13 marzo 1996 (5), 16 gennaio 1997 (6), 13 marzo 1997 (7) e 11 giugno 1997 (8), sulla Conferenza intergovernativa, nonché del 26 giugno 1997 sul Consi-

(1) G.U. C 340 del 10 novembre 1997, pag. 137.

(2) G.U. L 197 del 18 luglio 1987, pag. 33.

(3) G.U. C 371 dell'8 dicembre 1997, pag. 99.

(4) G.U. C 151 del 19 giugno 1995, pag. 56.

(5) G.U. C 96 del 1° aprile 1996, pag. 77.

(6) G.U. C 33 del 3 febbraio 1997, pag. 66.

(7) G.U. C 115 del 14 aprile 1997, pag. 165.

(8) G.U. C 200 del 30 giugno 1997, pag. 70.

glio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 (9),

vista la risoluzione del 16 dicembre 1993 sui problemi di comitatologia connessi all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione Europea (10),

visto il *modus vivendi* del 20 dicembre 1994 concluso fra PE, Consiglio e Commissione, relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui l'articolo 189 B del trattato CE (11),

visto l'accordo Plumb-Delors del 1988 sulle modalità d'informazione del PE e il codice di condotta Klepsch-Millan del 12 luglio 1993 sull'attuazione da parte della Commissione delle politiche strutturali (12),

viste le audizioni con le commissioni parlamentari, la Commissione, i rappresentanti degli Stati membri e del Consiglio, del 17 marzo e 28 aprile 1998,

visti i molteplici contatti e incontri, formali e informali, con la Commissione avvenuti negli ultimi sei mesi,

A. convinto che le modifiche apportate alla procedura di codecisione dal Trattato di Amsterdam articolo 251 TCE (ex articolo 189 B) ed in particolare l'eliminazione della terza lettura, che permetteva al Consiglio di riproporre la sua « posizione comune » al voto della Plenaria, esplicitano in modo inequivocabile la parità fra il Parlamento europeo ed il Consiglio nell'adozione degli atti comunitari, nel quadro della codecisione,

B. considerando che il Trattato di Amsterdam ha ampliato il campo di applicazione della procedura di codecisione di cui l'articolo 251 TCE (ex articolo 189 B), e ciò implica, pur in assenza di modifica del-

l'articolo 202 TCE (ex articolo 145, che si riferisce unicamente ad atti adottati dal Consiglio e non ad atti adottati congiuntamente da Parlamento e Consiglio), che la competenza per la delega dei poteri di esecuzione alla Commissione ed il controllo sulla attività esecutiva devono essere condivisi in eguale misura dall'autorità legislativa (Parlamento europeo e Consiglio),

C. considerando che il sistema attuale di « comitati », stabilito dalla Decisione del 13 luglio 1987, può determinare un graduale svuotamento della procedura di codecisione, limitandone la portata ad atti dal contenuto molto generale e rendendo sempre più opaco il processo decisionale dell'Unione così come difficile l'esercizio di un qualsiasi controllo democratico,

D. considerando che gli articoli 205 e 206 attribuiscono alla Commissione una competenza diretta di esecuzione in materia di bilancio e al Parlamento il potere di mettere in discussione, attraverso la procedura di discarico, la responsabilità della Commissione nell'esercizio di questa funzione esecutiva,

E. considerando che l'esigenza di semplificare l'attuale funzionamento dei « comitati » risponde altresì al rispetto del principio di trasparenza, ormai inserito nel Trattato all'articolo 255 TCE (ex articolo 191 a), in base al quale l'autorità legislativa (Parlamento europeo e Consiglio) dovrà deliberare in procedura di codecisione sui principi generali applicabili al diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea,

F. considerando che le poste in gioco connesse alla comitatologia pongono, a loro volta, il problema della definizione e della classificazione degli atti; deplorando che tale questione non sia ancora stata affrontata in modo idoneo e che la dichiarazione n. 16 sulla gerarchia degli atti comunitari, allegata al trattato sull'Unione europea, non abbia avuto alcun risultato concreto,

(9) G.U. C 222 del 21 luglio 1997, pag. 17.

(10) G.U. C 20 del 24 gennaio 1994, pag. 176.

(11) G.U. C 102 del 4 aprile 1996, pag. 1.

(12) G.U. C 255 del 20 settembre 1993, pag. 19.

G. sottolineando che per misure di esecuzione si devono intendere, fra l'altro, tutte quelle misure che non modificano, completano o aggiornano gli aspetti essenziali delle norme di base (allegati inclusi) e che queste ultime non possono essere modificate nemmeno qualora il Consiglio si avvalga di una competenza esecutiva,

H. convinto che tutti i « comitati » esistenti anteriormente alla decisione del 13 luglio 1987 debbano essere ricondotti alle nuove procedure,

I. considerando che il coinvolgimento di comitati di gestione nell'attuazione di programmi di politica estera che poggiano su una base giuridica si traduce in una inutile complicazione delle procedure, il che ostacola una chiara definizione delle responsabilità della Commissione e rende molto più difficile il controllo parlamentare sui programmi di politica estera,

J. convinto che al fine di evitare le discussioni di principio e i conflitti fra le istituzioni dell'UE che si sono prodotti in passato e che hanno notevolmente rallentato il processo legislativo, sia necessario arrivare ad un accordo formale tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo in materia di definizione e controllo delle norme di esecuzione,

1. ritiene che sia prioritario nel processo di modifica dell'attuale sistema relativo alle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione:

a) garantire il pieno rispetto della procedura legislativa al fine di evitare che un atto di natura legislativa (compresi la revisione e l'aggiornamento di atti adottati in codecisione come pure la modifica di allegati, nella misura in cui essi hanno una portata generale) venga adottato come misura esecutiva al di fuori della procedura di codecisione. L'integrale rispetto alla procedura legislativa diventa tanto più importante quanto più si va estendendo il campo di applicazione della procedura di codecisione;

b) assicurare l'equilibrio istituzionale in seguito alla modifica della procedura di codecisione, in modo da garantire l'effettiva parità fra Consiglio e Parlamento, sia nella definizione della delega del potere di esecuzione alla Commissione, sia nell'esercizio del potere di controllo dell'autorità legislativa (Consiglio e Parlamento europeo) su una misura di esecuzione;

c) delineare il grado di autonomia della Commissione nell'esecuzione delle norme affidandole, attraverso la definizione delle misure di esecuzione nel quadro della legislazione, una delega più specifica e assicurando allo stesso tempo il non intervento dell'autorità legislativa (Parlamento europeo e Consiglio) nelle misure di applicazione;

2. ritiene pertanto, sulla base dei suddetti orientamenti, che la nuova Decisione e il conseguente accordo interistituzionale debbano prevedere:

a) la distinzione fra legislazione sostanziale e disposizioni esecutive, tramite una migliore definizione nell'atto di base della delega riguardante l'esercizio delle competenze di esecuzione, essendo inteso che, per il Parlamento europeo, non si possono considerare misure di esecuzione quegli atti che modificano, aggiornano o completano gli aspetti essenziali delle disposizioni normative;

b) la garanzia di un effettivo controllo del Parlamento europeo sulle norme di esecuzione e cioè la facoltà per quest'ultimo di intervenire, entro un termine definito, sulla proposta di misura esecutiva della Commissione per poterne eventualmente contestare la legittimità, ossia la violazione della delega, o il contenuto, cioè il cattivo esercizio della delega; in tal caso, ed in presenza di un voto rappresentativo dell'Assemblea, la Commissione dovrebbe ritirare/modificare la proposta di misura esecutiva o presentare una proposta legislativa, conformemente alle disposizioni del Trattato; essa dovrebbe comportarsi allo stesso modo se il Consiglio o il suo

comitato solleva obiezioni ad una misura di attuazione;

c) la semplificazione dei comitati e delle relative procedure, in particolare l'eliminazione dei comitati di regolamentazione nonché l'obbligo per le istituzioni di armonizzare, in modo sistematico e in linea con le nuove disposizioni, tutte le procedure di natura esecutiva esistenti (prima e dopo la decisione del 1987). In ogni caso, ogni proposta di riduzione del numero dei comitati, sia pure attraverso l'eliminazione delle varianti o l'attribuzione di materie per tipo di comitato, non sarebbe sufficiente senza la possibilità per l'autorità legislativa (Consiglio e Parlamento europeo) di contestare la legittimità del progetto di misura esecutiva;

d) la trasparenza della procedura esecutiva, che comporti:

l'adozione di un regolamento interno uniforme per tutti i comitati (in particolare per quanto riguarda la loro composizione, il regime dell'incompatibilità dei loro membri, il controllo dei loro costi di funzionamento nonché la pubblicità dei loro lavori e delle loro decisioni e, in particolare, nel settore del bilancio, la fissazione di rigidi limiti di calendario per l'adozione di decisioni);

il rispetto del diritto d'informazione del Parlamento europeo, indipendentemente dal suo ruolo nella definizione dell'atto di base, in particolare nel settore del bilancio, in cui dev'essere organizzato nelle forme appropriate all'esercizio del suo potere di scarico;

e) l'esclusione di qualsiasi limitazione al potere della Commissione in materia d'impegno delle spese mediante decisioni di portata generale o individuale, prese

sotto la sola responsabilità del Consiglio affinché la Commissione possa esercitare le sue responsabilità in materia di esecuzioni del bilancio, sotto il controllo del Parlamento, autorità di scarico. Il ricorso a comitati in seno ai quali il Consiglio avrebbe l'ultima parola deve, dunque, essere escluso per tutte le decisioni concernenti l'esecuzione del bilancio;

3. intende valutare l'opportunità di iscrivere il finanziamento destinato alla comitatologia nella riserva del bilancio 1999 se la modifica della decisione del Consiglio non terrà conto in modo soddisfacente delle posizioni del Parlamento;

4. sulla base dei suddetti principi il Parlamento europeo si riserva di esprimere la propria valutazione sulla proposta della Commissione; chiede che contestualmente alla prossima revisione dei trattati, l'articolo 202 (ex articolo 145) sia riformulato in modo tale da tener conto delle modifiche introdotte all'articolo 251 (ex articolo 189 B) dal trattato di Amsterdam e quindi abolire un'ambiguità fonte di futuri litigi;

5. incarica il suo Presidente di negoziare con il Consiglio e la Commissione un accordo interistituzionale rispondente il più possibile a questi orientamenti; dà l'incarico al presidente della commissione per gli affari istituzionali e alla relatrice di partecipare ai negoziati;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

DAVID MARTIN
Vicepresidente